REGOLAMENTO (CEE) N. 470/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5, e l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articoli 68 e 70 dell'atto di adesione prevedono, per la Spagna, la fissazione dei prezzi ad un livello che può essere diverso da quello dei prezzi comuni; che, in virtù dell'articolo 72 dell'atto, le differenze dei livelli dei prezzi sono compensate mediante importi compensativi;

considerando che gli importi compensativi sono destinati ad evitare perturbazioni negli scambi risultanti dalle differenze di prezzo; che pertanto l'applicazione degli importi compensativi non è necessaria nel caso in cui non siano da temere tali perturbazioni;

considerando che talune deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza possono verificarsi in particolare nel periodo finale del ravvicinamento dei prezzi ed al momento dell'applicazione dei prezzi comuni nell'insieme della Comunità; che è pertanto giustificato che misure destinate ad evitare tali deviazioni e distorsioni si applichino per il periodo necessario per raggiungere lo scopo perseguito;

considerando che nel settore delle carni bovine, gli articoli 70 e 72 dell'atto si applicano al prezzo d'acquisto all'intervento applicabile in Spagna e valido per le carcasse corrispondenti alla qualità comunitaria presa in considerazione;

considerando che per gli altri prodotti gli importi compensativi adesione devono essere calcolati in conformità dell'articolo 101 dell'atto; che è opportuno definire le modalità di calcolo dei coefficienti di cui al suddetto articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

— Comunità a dieci, la Comunità nella sua composizione precedente l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese,

— importi compensativi adesione, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna e tra la Spagna ed i paesi terzi.

Articolo 2

Per le carcasse delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti [1], e classificate nella qualità R 3 in conformità di tale regolamento, gli importi compensativi adesione sono, per ciascuna delle campagne di commercializzazione, uguali alla differenza tra il prezzo comune all'intervento nella Comunità a dieci per questi prodotti e il prezzo fissato in Spagna per i prodotti corrispondenti, tenendo conto del prezzo di garanzia. Questa differenza è tuttavia corretta per tener conto dell'incidenza dell'aiuto nazionale di cui al punto VIII dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3773/85 [2].

Articolo 3

Gli importi compensativi adesione per i prodotti diversi dalle carcasse di cui all'articolo 2 sono determinati, secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 1, mediante coefficienti che esprimono il rapporto di valore esistente nella Comunità a dieci tra questi prodotti e le carcasse di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Negli scambi intracomunitari, gli importi compensativi adesione sono riscossi o concessi da quello dei due stati membri in questione il cui livello dei prezzi utilizzati per la determinazione degli importi compensativi adesione è più elevato.

---

(1) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 32.

Articolo 5

1. L'importo compensativo adesione applicabile è quello in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione o di esportazione.

2. Tuttavia, se necessario, si può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 1, di istituire un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo.

Articolo 6

Se per un prodotto viene fissato un importo compensativo adesione che deve essere detratto dalla restituzione all'esportazione verso i paesi terzi e se la restituzione è inferiore a tale importo compensativo adesione o non è fissata, si può prevedere che, all'esportazione dalla Spagna verso il Portogallo o verso un paese terzo del prodotto in questione, sia riscosso un importo uguale, al massimo, alla differenza tra l'importo compensativo adesione e la restituzione o, a seconda dei casi, all'importo compensativo adesione.

Inoltre, se per le esportazioni verso uno o più paesi terzi o verso il Portogallo la restituzione è inferiore all'importo compensativo adesione o non è fissata, si possono prevedere, all'esportazione dalla Spagna, misure atte a garantire l'eventuale riscossione dell'importo di cui al comma precedente.

Articolo 7

1. Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2]:

a) le modalità di concessione e di riscossione degli importi compensativi adesione, segnatamente destinate a prevenire eventuali deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza;

b) le modalità d'applicazione del presente regolamento ed in particolare:
   — la fissazione degli importi compensativi adesione,
   — i casi d'applicazione dell'articolo 6.

2. Le misure atte a prevenire eventuali deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza possono essere applicate, durante il periodo ritenuto necessario, anche dopo l'abolizione degli importi compensativi adesione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.